

**CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGI IN ACCIAIO PROVENIENTI DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA**

tra

RICREA, CONSORZIO NAZIONALE RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI ACCIAIO, P.Iva 12286130152, con sede a Milano in via G.B. Pirelli, 27, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura _____, C.F. _____ nel proseguo anche solo **“Convenzionante”** o **“RICREA”**

-da una parte-

e

_____, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti *ex art. 3-bis* del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune di _____ o _____ (forma associativa di comuni) titolare *pro tempore* delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero _____ in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio _____, giusta delega ..., con sede a _____, in _____, P.Iva _____ in persona del legale rappresentante _____, C.F. _____ nel proseguo anche solo **“Convenzionato”**

-dall'altra parte-

(di seguito collettivamente **“Parti”**)

Premesso che

- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo **“Accordo Quadro”**) di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* (nel proseguo anche solo **“T.U.A.”**), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo **“Allegato Tecnico”**) sottoscritto da ANCI, CONAI e RICREA relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in acciaio per il periodo 01.04.2014 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e

del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato "A"), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;

- l'attuazione dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un'apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse, l'Accordo Quadro, l'Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell'Allegato Tecnico (allegato "A") prevalgono queste ultime.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in acciaio conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell'Allegato Tecnico (allegato "A").
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo Quadro o dell'Allegato Tecnico (allegato "A") saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 5 – Titolarità degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 6 – Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.
2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l'Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche

nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

Art. 8 – Adeguamento dei corrispettivi

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro (Capitolo 6 – “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dal Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.

Art. 9 – Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art. 10 – Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CONSORZIO _____

Indirizzo:

Via _____, _____

Tel: _____; Fax: _____;

e-mail: _____

Pec: _____

CONVENZIONATO

Denominazione:

Referente: _____

Ruolo: _____

Indirizzo:

Via _____, _____

Tel: _____; Fax: _____;

e-mail: _____

Pec: _____

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 11 – Controversie

1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 8 – “*La Governance dell'Accordo*”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Art. 12 – Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull'utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
 - a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
 - b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e

- d. **“OPERATORE”**: Società attiva nel commercio del rottame ferroso, che svolge attività di recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio in collaborazione con RICREA. L’operatore è il soggetto incaricato per svolgere le operazioni di ritiro e recupero del materiale, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato Tecnico. L’operatore viene indicato da RICREA tramite invio di specifica comunicazione, ovvero tramite l’apposito portale internet, come previsto al punto 5.3.5 dell’Allegato Tecnico;
- e. **“PARTI”**: il CONVENZIONANTE (RICREA) e il CONVENZIONATO;
- f. **“PIATTAFORMA”**: il luogo in cui vengono conferiti i rifiuti di imballaggio in acciaio, una volta raccolti, e dove RICREA provvede a prelevarli tramite Operatore incaricato (indicata in Allegato “E”);
- g. **“RIFIUTI DI IMBALLAGGIO”**: i rifiuti di imballaggio in acciaio, come definiti all’art.1 dell’Allegato Tecnico Acciaio (Vedasi allegato “F” della presente Convenzione);
- h. **“SELEZIONE”**: attività di cernita dei rifiuti di imballaggio in acciaio dal flusso di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e non finalizzata al loro avvio a riciclo;
- i. **“SMALTIMENTO”**: le operazioni previste nell’Allegato B del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- j. **“STOCCAGGIO”**: le attività previste all’art.183, comma 1, lettera aa), del D.lgs 152/06 e s.m.i..

Articolo 14 – Ulteriori obblighi delle PARTI

1. Il CONVENZIONATO, ivi inclusi i soggetti che gestiscono le PIATTAFORME, provvede alla gestione dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, per quanto di competenza di ciascuno, alla raccolta, al trasporto e allo SMALTIMENTO delle FRAZIONI ESTRANEE ai sensi dell’ALLEGATO TECNICO.
2. RICREA, anche tramite gli OPERATORI incaricati, definisce con il CONVENZIONATO gli aspetti tecnici, nonché ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate in PIATTAFORMA, comprese quelle di gestione e smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE, limitatamente a quanto oggetto della presente Convenzione.
3. Per quanto altrove non specificato le PARTI assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto delle norme in materia di ambiente, sicurezza e gestione dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.
4. Il CONVENZIONATO assicura la propria collaborazione per l’esecuzione delle analisi merceologiche e delle verifiche documentali previste da RICREA, anche con riferimento al Sistema di Gestione ISO9001, ISO14001 e Certificazione Flussi CONAI.

Articolo 15 – Smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE da parte del Convenzionato

1. Nel caso di ritiro presso l'OPERATORE da parte del CONVENZIONATO delle FRAZIONI ESTRANEE ai fini dello SMALTIMENTO o avvio a successivo recupero, il CONVENZIONATO ne garantisce il ritiro entro 7 giorni lavorativi (sei giorni a settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione, RICREA e/o l'OPERATORE avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo, salvo i maggiori costi. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni lavorativi, sempre salvo gli eventuali maggiori costi. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20% verranno addebitati anche i costi di SMALTIMENTO o avvio a successivo recupero.

Articolo 16 – Dati e condizioni per la fatturazione e la compilazione dei formulari

1. Indicazioni per la compilazione dei formulari (F.I.R.) da allegare alla Fattura per il riconoscimento dei corrispettivi:

Produttore: PIATTAFORMA

Destinatario: OPERATORE RICREA

CER: 150104 o 191202

Annotazioni: *“Imballaggi in acciaio, Convenzione ANCI-RICREA n. ___ - RD, del ___”*

2. Indicazioni per l'assoggettamento all'IVA:

I corrispettivi per il servizio di raccolta differenziata da fatturare al Consorzio Nazionale Acciaio devono essere assoggettate all'aliquota IVA 10% secondo l'art 127 sexiesdecies parte terza della tabella A allegata al d.p.r. 633/72.

3. Dati per fatturazione:

Il convenzionato provvederà a fatturare i corrispettivi previsti dalla Convenzione per la raccolta dei rifiuti di imballaggi con cadenza mensile e comunque non oltre 60 giorni dalla data di conferimento. Il Consorzio Nazionale Acciaio provvederà ad effettuare il pagamento dei corrispettivi fatturati a 60 gg. data fattura fine mese, così come previsto dal punto 8 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Acciaio dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI.

Ragione sociale da indicare in fattura:

Consorzio Nazionale Acciaio, Via Giovanni Battista Pirelli n.27, 20124 Milano.

Cod. Fisc e P.iva 12286130153

La descrizione del servizio da indicare in fattura:

“Corrispettivi per servizi di raccolta degli imballaggi in acciaio, Convenzione ANCI-RICREA n. ____ del ____”.

La fattura dovrà riportare inoltre i seguenti dati:

- Periodo di riferimento: _____ / _____ (mese e anno)
- Quantità espressa in tonnellate (indicare 2 decimali dopo la virgola) con riferimento al peso riscontrato a destino (Operatore RICREA);
- Corrispettivo previsto dalla fascia di qualità stabilita in Convenzione.

Copia del formulario dovrà essere tassativamente allegata alla fattura affinché la stessa venga autorizzata per il pagamento.

Articolo 17 – Penali

1. Qualora il CONVENZIONATO dia luogo a conferimento di RIFIUTI DI IMBALLAGGIO provenienti da raccolta differenziata effettuata al di fuori della presente Convenzione, spetterà a RICREA la penale pari al 10% del controvalore del corrispettivo di un anno sulla base delle quantità indicate nell'Allegato “E”. E' fatto salvo il maggior danno.
2. RICREA si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le PIATTAFORME, per verificare che la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio vengano ceduti a RICREA, così come previsto al cap. 5 dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI.
3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di conferire la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio, RICREA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione per inadempimento della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione al CONAI ed ai Comitati di Verifica e di Coordinamento.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di RICREA, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato e il Convenzionato abbia rispettato i termini e le modalità di emissione delle fatture, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
5. Nel caso di mancato rispetto da parte di RICREA e/o di terzi dei tempi di ritiro del materiale indicati nell'art. 5.3.6. dell'Allegato Tecnico, il CONVENZIONATO avrà diritto di applicare le penali ivi previste.

Articolo 18 – Cessione della Convenzione e/o dei diritti ed obblighi

1. Nessuna delle PARTI potrà cedere la CONVENZIONE o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell'altra Parte.

Articolo 19 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO

(Timbro e firma)

CONVENZIONATO

(Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le premesse e le pattuizioni riportate nella Sezione I e nella Sezione II:

- art. 6 – Recesso;
- art. 7 – Revoca della delega e risoluzione della Convenzione;
- art. 11 – Controversie;
- art. 17 – Penali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO

(Timbro e firma)

CONVENZIONATO

(Timbro e firma)

ALLEGATO "B"

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 1

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
--------------	------------	----------------------	---

Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta

Istat Comune	Codice CER	Descrizione CER	Kg
--------------	------------	-----------------	----

Sezione 3. Impianti di destinazione

Istat Comune Produttore	Codice CER	Descrizione Cer	Ragione sociale Impianto	Istat Comune Sede Impianto	Totale (kg)	Tipo operazione
-------------------------	------------	-----------------	--------------------------	----------------------------	-------------	-----------------

Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.

Note:

- 1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all'inserimento dei dati per ciascun Comune.
- 2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
- 3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO "C"

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 2

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
Trasmessi con <u>cadenza annuale</u>			

Sezione 2. Automezzi

Istat Comune	Targa	Tipo	Alimentazione	Codice CER	Km Anno	Giro (urbano/extraurbano/entrambi)
Trasmessi con <u>cadenza annuale</u>						

Sezione 3. Dati Movimenti CER

Nome CAMPO
Mese Riferimento
Istat Comune Produttore
Nome Impianto Destinazione
Istat Impianto Destinazione
Cer
Kg
Descrizione Rifiuto
Operazione
Operazione Descrizione
Unità Misura
Targa Automezzo

Trasmessi con cadenza mensile o semestrale

Parte 3 – Dati economici

Comune	Costo Totale servizio (€/anno)	Costo trattamento (€/anno)	Ricavi vendita (€/anno)
--------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Trasmessi con cadenza annuale

Note:

- 1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
- 2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO "D"

DATI CONSORZI

I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l'apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Nome Consorzio	Codice Consorzio	Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Data Attivazione	Bacino	Nome Comune	Codice Istat	Provincia

Parte 2 – Dati quantità e fatturati

Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Bacino	Mese Conferimento	Codice Articolo	Raccolta Differenziata Conferita (ton)	Ritiri di imballaggio conferiti (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivi (euro iva escl.)	% frazione estranea	Sfuso Pressato	Mono Multi	Flusso

Parte 3 – Dati analisi di qualità

Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all'interno dei singoli allegati tecnici.

Note:

- 1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

Informazioni sul servizio di Raccolta Differenziata	
Modo di raccolta:	<input type="checkbox"/> stradale <input type="checkbox"/> isola ecologica <input type="checkbox"/> porta a porta <input type="checkbox"/> altro
Tipo di attrezzatura:	<input type="checkbox"/> cassonetto <input type="checkbox"/> container <input type="checkbox"/> sacco/bidoncini <input type="checkbox"/> altro
Tipologie di raccolta:	<input type="checkbox"/> monomateriale (metalli) <input type="checkbox"/> multileggero (plastica-metalli) <input type="checkbox"/> multipesante (vetro-metalli) <input type="checkbox"/> VPM (vetro-plastica-metalli) <input type="checkbox"/> altro

Quantità disciplinate (dati o stima degli imballaggi in acciaio raccolti)	
Anno	Tonnellate (*)
2015	
2016	
2017	

(*) Quantità stimabile in base ad una resa annuale media di 2 Kg/Abitante

Elenco PIATTAFORME	Indirizzo	Prov.	Fascia di Qualità (*)

(*) Nel caso in cui si utilizzi una nuova Piattaforma, la fascia di qualità da attribuire al materiale sarà determinata al primo conferimento utile verso l'Operatore incaricato.


ALLEGATO "F"

ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN ACCIAIO OGGETTO DI CONVENZIONE

Sono considerati imballaggi in acciaio tutti i manufatti in acciaio, o parti di essi, destinati al contenimento o al confezionamento di altri prodotti.

In particolare rientrano in questa categoria i seguenti imballaggi:

- Barattolame per alimenti sia per l'uomo che per gli animali (contenenti ad esempio: piselli, pelati, fagioli, mais, olio, tonno, sardine, carne, frutta sciroppata, the, caffè ecc...);



- Latte e Lattine di vari formati, per contenere liquidi (contenenti ad esempio: olio, bibite, birra, ecc...)

- Bombolette per alimenti e per prodotti destinati all'igiene personale (contenenti ad esempio: panna montata, lacche per capelli, deodoranti, schiume da barba ecc...);



- Chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere (contenenti ad esempio confetture, pesche sciroppate, sottaceti, passate di pomodoro, succhi di frutta formato famiglia, miele ecc...);

- Tappi corona applicati sulle bottiglie in vetro (contenenti ad esempio: acqua, vino, succhi di frutta, bibite in genere, olii, ecc...);



- Scatole varie usate per confezione regalo (contenenti ad esempio: biscotti, cioccolatini, dolci in genere, ecc...).



**ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI COSA E' CONSIDERATO F.M.S.
(Frazione Merceologica Similare)**

Le F.M.S. sono tutti quegli oggetti in acciaio, che non sono imballaggi.

Per gli oggetti composti (es. forbici) formati da più materiali, la loro collocazione sarà determinata in base al peso prevalente.

A titolo esemplificativo sono considerate F.M.S. :

- Posate: Forchette, coltelli o cucchiari, se in acciaio;
- Pentole di piccole dimensioni;
- Attrezzi da lavoro: pinze, chiavi inglesi, ...

**ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI COSA E' CONSIDERATO F.E.
(Frazione Estranea)**

Sono considerate F. E. o tutti quegli oggetti raccolti che non sono in acciaio.

A titolo esemplificativo sono considerate F. E.:

- Imballaggi in alluminio, plastica, vetro, carta e legno
- Film Plastico
- Vetro frantumato
- RAEE, o parti di essi

Accordo ANCI-CoReVe - Allegato Tecnico imballaggi di vetro

PARTE I – PRINCIPI E REGOLE GENERALI

A. Oggetto dell'Allegato

Il presente Allegato (di seguito, Allegato Tecnico) integra l'Accordo Quadro (di seguito Accordo Quadro) per la parte relativa alla gestione dei rifiuti da imballaggi in vetro. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Allegato, si applica quanto indicato nell'Accordo Quadro.

B. Attuazione dell'Accordo Quadro e dell'Allegato Tecnico

1. L'accordo Quadro e l'Allegato Tecnico trovano attuazione mediante la stipula di Convenzioni □ locali la cui durata non può essere superiore alla scadenza dell'Accordo Quadro, salvo eventuali proroghe di quest'ultimo.
2. Così come previsto dall'Accordo Quadro, la Convenzione deve essere sottoscritta entro 90 giorni dalla richiesta del Comune e suo Delegato. Il Convenzionato si impegna a presentare a CoReVe non oltre 60 giorni dalla richiesta di convenzionamento la documentazione completa prevista dal modello di Convenzione locale attuativa del presente Allegato Tecnico.
3. Le Convenzioni sono sottoscritte da CoReVe che per adempiere alle relative obbligazioni può avvalersi di una Società cui è attribuito un mandato con rappresentanza (il Coreve o la Società dallo stesso delegata saranno di seguito indicati indifferentemente come Convenzionante).
4. Il Convenzionante per le operazioni di gestione dei rifiuti previste dalle Convenzioni locali a proprio carico si avvale di aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente.
5. I Comuni possono sottoscrivere le Convenzioni locali direttamente o attraverso il proprio gestore delegato. Il Capitolo 6 della parte Generale dell'Accordo Quadro disciplina il modello di delega da utilizzare e definisce la procedura per la sua

validazione. Il Comune o il gestore delegato che sottoscrivono la Convenzione locale saranno di seguito indicati indifferentemente come Convenzionato.

6. Le Convenzioni disciplinano la consegna da parte dei Convenzionati, dei rifiuti di imballaggio in vetro aventi le caratteristiche precisate nella Parte II e il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della titolarità/disponibilità senza riserve degli stessi da parte del Convenzionante che si impegna a riconoscere al Convenzionato i corrispettivi indicati nella Parte II.
7. Sono oggetto delle Convenzioni esclusivamente i rifiuti di imballaggi in vetro o i materiali costituiti all'origine da rifiuti di imballaggi di vetro. I rifiuti vetroso costituiti da frazioni merceologiche simili ma diversi da quelli di imballaggio come sopra definiti sono esclusi dal presente Allegato Tecnico. Quale eccezione a questa regola è accettato che non costituiscano frazione estranea i soli ritagli di lastra di vetro, purché non accoppiati o retinati.
8. I corrispettivi riportati nella Parte II saranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.

C. Uscita/rientro dalle Convenzioni locali

1. Il Convenzionato, dallo scadere del primo anno di convenzionamento, potrà recedere con un periodo di preavviso non inferiore a 90 giorni.
2. I Convenzionati che hanno esercitato il recesso potranno sottoscrivere nuovamente la Convenzione decorsi dodici mesi dalla cessazione di quella precedente.

D. Comunicazione

1. Il Coreve implementerà azioni finalizzate a promuovere e ad incentivare lo sviluppo in quantità e qualità della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in vetro, specialmente se attuata secondo lo schema del "monomateriale".
2. Queste iniziative si affiancheranno a quelle che saranno promosse dalla Commissione Tecnica nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'accordo con Coreve (vedi la successiva lettera E) e a quelle che saranno attuate da CONAI in collaborazione con Coreve utilizzando la disponibilità finanziaria prevista dall'Accordo Quadro.
3. Il Convenzionato, da parte sua, dovrà effettuare opportune azioni di comunicazione, in particolare per ottenere l'applicazione operativa dell'Allegato 2.

E Commissione Tecnica e utilizzo dell'incentivo CoReVe per il miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta

1. La Commissione Tecnica è composta da due esperti scelti dal CoReVe e due da ANCI



corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55%, non si procederà ad alcun conguaglio. Diversamente si procederà come indicato nei seguenti articoli.

B.2.1 Eventuali Conguagli a favore dei Convenzionati, 1° anno

1. La differenza tra il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55% e il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo del 1° anno sarà ripartita in proporzione all'ammontare dei corrispettivi rientranti in ciascuna fascia procedendo come indicato nell'allegato 3.

B.2.2 Eventuali Conguagli a favore di CoReVe, 1° anno

1. La differenza tra il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55% e il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo del 1° anno sarà ripartita in proporzione all'ammontare dei corrispettivi rientranti in ciascuna fascia procedendo come indicato nell'allegato 3.

B.3 Corrispettivi garantiti nel periodo 1.4.15 e 31.3.16 (nel seguito 2° anno) e corrispettivi definitivi dal 1.4.16 al 31.3.2019, al netto della rivalutazione definita dall'Accordo Quadro

1. Nel 2° anno, il CoReVe garantirà un aumento globale dei corrispettivi erogati su base annua per le convenzioni tipo grezzo, riferito alle tonnellate del 2013, pari ai corrispettivi complessivamente versati per le convenzioni tipo grezzo nel 2013 incrementati del 21,55%. Non concorreranno alla formazione del suddetto aumento globale i corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi conferiti dai Convenzionati nel 1° e 2° anno.
2. Qualora l'entità complessiva dei corrispettivi incassati dai Convenzionati per le convenzioni tipo grezzo nel 2° anno (al netto dei corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi nel 1° e 2° anno) risultasse discostato all'interno di $\pm 1\%$ rispetto al monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55%, non si procederà ad alcun conguaglio. Diversamente si procederà come indicato nei seguenti articoli.

B.3.1 Eventuali Conguagli a favore dei Convenzionati, 2° anno

La differenza tra il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55% e il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo del 2° anno sarà ripartita in proporzione all'ammontare dei corrispettivi rientranti in ciascuna fascia procedendo come indicato nell'Allegato 3.

B.3.2 Eventuali Conguagli a favore di CoReVe, 2° anno



2. La differenza tra il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55% e il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo del 2° anno sarà ripartita in proporzione all'ammontare dei corrispettivi rientranti in ciascuna fascia procedendo come indicato nell'Allegato 3.

B.3.3 Nuovi corrispettivi con decorrenza 1.4.2016

1. Nel caso l'entità complessiva dei corrispettivi incassati dai Convenzionati per le convenzioni tipo grezzo nel 2° anno (al netto dei corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi nel 1° e 2° anno) risultasse diverso rispetto al monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55%, i nuovi corrispettivi validi a partire dal 1.4.16 e fino al 5° anno saranno quelli riportati nell'allegato 1, incrementati o diminuiti del valore unitario per tonnellata per ciascuna fascia, risultante in applicazione dell'allegato 3 ed aumentati della rivalutazione definita dall'Accordo Quadro

C. Modalità di ritiro del materiale

C.1 Trasporto dei rifiuti di imballaggio in vetro messi a disposizione dal Convenzionato eseguito dall'aggiudicatario dell'asta o dal titolare della convenzione assegnata, chiamati "mandatario Coreve"

1. Il Convenzionato individua e comunica al Convenzionante i luoghi (depositi temporanei e/o piazzole e/o piattaforme di stoccaggio, etc.) presso i quali quest'ultimo provvederà al ritiro dei rifiuti di imballaggi in vetro messi a disposizione del Convenzionato (di seguito piattaforme di ritiro).
2. Tali piattaforme di ritiro devono:
 - a. avere i requisiti tecnico-strutturali indicati nell'Allegato 2
 - b. disporre di mezzi idonei per il carico di autotreni con portata utile di circa 30 ton., sovraspondati.
 - c. Per ciascuna piattaforma di ritiro, il Convenzionato comunica:
 - i. l'indirizzo, i giorni della settimana e gli orari in cui sarà garantito l'accesso per il ritiro del vetro;
 - ii. l'elenco dei comuni conferenti
 - iii. il quantitativo annuale presunto che dovrà essere di almeno 30 tonnellate.
3. Il Convenzionato ha facoltà di sostituire e/o integrare a propria discrezione le piattaforme di ritiro, previa comunicazione scritta al Convenzionante inviata con un preavviso di almeno 30 giorni di calendario, fatti salvi i casi di forza maggiore nei quali si procederà entro 24 ore dalla comunicazione.
4. I rifiuti di imballaggi in vetro saranno resi caricati sugli autotreni che operano per conto del Convenzionante. Gli oneri e la responsabilità per le operazioni di carico e per la



gestione delle piattaforme di ritiro sono a carico del Convenzionato.

5. Sono a carico del Convenzionante tutti gli oneri successivi alla presa in carico dei rifiuti di imballaggio.
6. Il Convenzionante garantirà il ritiro dei rifiuti di imballaggi oggetto della convenzione entro 7 gg. lavorativi (sei giorni/settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo pari ad almeno 30 ton . Nel caso tale quantitativo non fosse garantito, saranno addebitati al Convenzionato in maniera proporzionale i maggiori oneri correlati al trasporto del materiale. □Per i ritiri che avvengono dall'inizio dell'ottavo giorno sino alla fine del diciottesimo giorno lavorativo dalla comunicazione, il Convenzionato avrà diritto ad applicare al Convenzionante una penale pari al 3% del corrispettivo previsto per le quantità non ritirate nei termini sopra indicati e senza giusta causa. □La penale sarà pari al 6% nel caso di ritiro dall'inizio del diciannovesimo giorno alla fine del trentesimo giorno lavorativo .□Trascorsi 30 giorni lavorativi verranno riconosciuti, oltre al corrispettivo, una penalità del 9% . In caso di ritardi nei ritiri che possano creare situazioni critiche per il regolare svolgimento della raccolta, CoReVe subentrerà al mandatario nell'esecuzione degli asporti, assicurando la regolarità dei ritiri stessi.

C.2 Trasporto effettuato a cura del Comune o del suo Delegato

1. Il Convenzionato che intenda consegnare direttamente il materiale presso gli impianti di trattamento del rottame di vetro di cui si avvale il mandatario di CoReVe, in precedenza resi noti da CoReVe, lo comunica al Coreve stesso con un preavviso di 30 gg e dovrà farsi carico del pagamento del trasporto salvo ottenere il contributo indicato al successivo Punto 2.
2. In alternativa ad un mezzo da 30 ton il Convenzionato potrà usare i mezzi scarrabili utilizzati per la raccolta differenziata stradale
In ogni caso, per il servizio di trasporto effettuato, il mandatario di CoReVe riconoscerà i corrispettivi riportati dell'Allegato 4.
3. Le modalità di fatturazione e di pagamento saranno quelle indicate al Capitolo A

D. Determinazione della fascia qualitativa e del relativo corrispettivo; verifica periodica della fascia qualitativa di appartenenza

Tutte le analisi per la determinazione della fascia qualitativa di appartenenza dei rifiuti di imballaggio in vetro messi a disposizione dal Convenzionato saranno effettuate a sorpresa all'arrivo della merce alla destinazione stabilita dal Mandatario del CoReVe utilizzando il protocollo riportato nell'Allegato 5 e sono eseguite da società terze scelte secondo le modalità descritte nell'Allegato 7



I rifiuti di imballaggio in vetro messi a disposizione dai Convenzionati saranno sottoposti a periodico accertamento qualitativo, con oneri a carico di CoReVe, secondo la frequenza di analisi riportata nell'Allegato 6. Su questa base la Società incaricata delle analisi chiederà a CoReVe l'approvazione di un programma mensile dei controlli che saranno sempre a sorpresa. Ulteriori controlli a sorpresa possono essere aggiunti su richiesta dei Mandatari di CoReVe.

D.1 Nuove Convenzioni e attribuzione della fascia di appartenenza

1. Di regola entro il mese di avvio della convenzione, CoReVe procederà alla determinazione della fascia qualitativa applicando il protocollo riportato nell'Allegato 8. Il corrispettivo riconosciuto sarà quello relativo alla fascia ottenuta in applicazione del suddetto protocollo, con decorrenza dalla data di attivazione della convenzione.

D.2 Convenzioni in essere, attribuzione e revisione del corrispettivo in base alla media mobile delle ultime analisi effettuate

1. Nel caso di Convenzionati che abbiano conferito negli ultimi 12 mesi più di 5.000 ton., il corrispettivo sarà quello risultante dalla media mobile tra i valori ottenuti dalle ultime tre analisi effettuate applicando il protocollo riportato nell'Allegato 8.
2. Nel caso di Convenzionati che abbiano conferito negli ultimi 12 mesi meno di 5.000 ton., il corrispettivo sarà quello risultante dalla media mobile tra i valori ottenuti dalle ultime due analisi effettuate applicando il protocollo riportato nell'Allegato 8.
3. In via transitoria, all'entrata in vigore del presente Allegato Tecnico, ai fini dei precedenti Punti 1 e 2, ed in assenza di un numero di analisi sufficienti eseguite secondo il presente documento, saranno utilizzate le analisi antecedenti, riconsiderate alla luce delle nuove specifiche qualitative (il valore del fine < 10 mm sarà moltiplicato per due). I nuovi corrispettivi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è concluso l'iter della procedura riportata nell'Allegato 8.
4. Nel caso il corrispettivo definito risultasse pari a zero per presenza di frazione fine < 10 mm superiore al 20%, il Convenzionato, fino alla eventuale efficacia della disdetta della convenzione di cui alla parte I o a modifica di fascia per effetto di nuove analisi, sarà tenuto comunque a proseguire nella consegna dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato.

In questo caso il mandatario di CoReVe addebiterà al Convenzionato:

- il trasporto al costo
- gli oneri per smaltimento presso la discarica abitualmente utilizzata dall'impianto di trattamento di destinazione, il cui costo è stato comunicato dal Coreve al



Convenzionato, all'atto dell'inclusione dell'impianto di trattamento tra i destinatari del materiale consegnato dal Convenzionato.

I tecnici di CoReVe e del Convenzionato si incontreranno nei tempi più brevi possibili per individuare le cause all'origine della non conformità e stabilire le iniziative da adottare per un rapido ripristino delle condizioni che permettano il riciclo dei rifiuti. Il Convenzionato, entro 7 giorni solari dalla comunicazione del Convenzionante di determinazione del vetro conferito fuori fascia con corrispettivo pari a zero, si riserva la possibilità di comunicare la propria volontà di interrompere i conferimenti.

In tale caso, dovrà fornire a CoReVe documentazione ufficiale attestante la tracciabilità dei flussi non conferiti. Coreve applicherà una penale pari a 10 €/ton per i quantitativi non conferiti valutati facendo riferimento alle quantità consegnate durante l'ultimo pari periodo precedente ovvero, in mancanza di questo riferimento, le quantità saranno determinate sulla base del numero di cittadini dei Comuni coinvolti e della raccolta per abitante attuata nella regione durante l'anno precedente.

Trascorso un mese, CoReVe eseguirà una nuova analisi utilizzando la procedura riportata nell'Allegato 8 e i risultati saranno valutati come previsto dal presente capitolo. Nel caso il corrispettivo risultasse nuovamente pari a zero, a distanza di un ulteriore mese, CoReVe provvederà ad eseguire una nuova analisi utilizzando la procedura riportata nell'Allegato 8 e i risultati saranno valutati come previsto dal presente capitolo. Nel caso anche a seguito di quest'ultima analisi, il corrispettivo risultasse pari a zero, la convenzione sarà da ritenersi decaduta.


E. Durata e rescissione della convenzione


La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino alla scadenza dell'Accordo Quadro. Il Convenzionato ha facoltà di rescindere la convenzione, sospendendo i conferimenti 90 gg dopo la comunicazione della rescissione.

F. Controversie

Ogni controversia derivante dallo svolgimento della presente convenzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna delle due parti ed il terzo scelto di comune accordo dai due arbitri con funzioni di Presidente. In caso di disaccordo il Presidente sarà nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Milano su istanza della parte più diligente. Le parti accetteranno le decisioni del Collegio Arbitrale.

.....

CO.RE.VE.


CONAI


ANCI

Allegato 1

CORRISPETTIVI

FASCE QUALITATIVE	FRAZIONE FINE < 10 mm (misurata con maglia quadrata)	IMPURITA' TOTALI (%) (1) + (2) + (3) + (4) + (5)	INFUSIBILI (%) (3)	Corrispettivo €/t
A	Franchigia 14% Dal 14% fino al 20% il corrispettivo della fascia si riduce del 50%. Oltre IL 20% il corrispettivo sarà pari a zero e si procederà come indicato al punto D.2.	≤ 1	≤ 0,3	45,50
B		≤ 2	≤ 0,4	42,00
C		≤ 3	≤ 0,5	39,00
D		≤ 4	≤ 0,8	27,00
E *		≤ 6,5	≤ 1,5	5,00

* Oltre questi valori Coreve procede al ritiro addebitando i costi di smaltimento

(1) IMBALLAGGI METALLICI

(2) IMBALLAGGI NON METALLICI diversi da quelli di vetro

(3) INFUSIBILI – ceramica, porcellana e sassi

(4) ALTRE IMPURITA'

(5) VETRO ACCOPPIATO,
RETINATO, CRT, VETRO CRISTALLO

Allegato2

RACCOMANDAZIONI NELLE FASI DI RACCOLTA; DIVIETI E RACCOMANDAZIONI NELLA GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO E CARICAMENTO DEI MEZZI; CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO TEMPORANEO

E' sconsigliato l'utilizzo di automezzi dotati di sistemi di compattazione ancorché limitati alla sola funzione di costipazione.

1. Per la vuotatura delle campane tradizionali occorre utilizzare automezzi ribaltabili, in genere 3 assi, dotati di idonea gru con doppio gancio, aventi sponde di mt 2,60 (massima altezza delle sponde per automezzi non ribassati), così da permettere il raggiungimento della massima portata senza ricorrere alla frantumazione del vetro avvalendosi del puntale della gru; operazione, quest'ultima vietata.
2. E' sconsigliato il travaso tra mezzi di raccolta satelliti e automezzi di supporto se autocompattatori
3. La documentazione informativa sulle corrette modalità di raccolta differenziata messa a disposizione dell'utenza deve dettagliare come e dove devono essere conferiti i materiali incompatibili con la raccolta degli imballaggi in vetro. In particolare, i cittadini dovranno ricevere precise disposizioni su dove e come conferire gli oggetti in cristallo e in ceramica.
4. Il conferimento dei rifiuti di imballaggio di vetro negli appositi contenitori di raccolta deve avvenire attraverso aperture di diametro non superiore a 20 cm. I coperchi dei contenitori stradali non devono poter essere aperti dall'utenza.

Divieti e raccomandazioni nella fase di deposito

1. Dimensioni e requisiti minimi dell'area utilizzata per il deposito temporaneo dei rifiuti di imballaggio in vetro

Il deposito temporaneo deve essere dimensionato in funzione delle quantità di rifiuti di imballaggio in vetro gestiti (in genere deve poter contenere almeno un quantitativo pari alla raccolta settimanale) con una superficie minima di 500 mq, riservata allo scarico degli automezzi di raccolta e al deposito temporaneo dei rifiuti di imballaggio in vetro.

Prospiciente l'area di deposito dovrà essere disponibile uno spazio adeguato per l'accesso ed il carico dei mezzi pesanti inviati da CoReVe (Autotreni: mt 18,75 larghezza 2,45;



Autoarticolati: L. mt 16,50 larghezza 2,45) e tale che le manovre degli automezzi stessi siano eseguite senza rischi per la sicurezza del personale e senza compromettere la qualità del vetro.

L'area deve essere:

- dotata di pavimentazione in cemento con trattamento anti usura (per proteggere la pavimentazione dall'azione della pala meccanica è buona norma annegare parzialmente nella pavimentazione stessa binari in acciaio installati nel senso di carico della pala ad un passo di 1-1.2 metri) ;
- delimitata lungo tre lati con muretti in c.a. resistenti all'azione della pala.

Il deposito temporaneo del vetro e l'area di scarico degli automezzi devono essere ubicati sullo stesso piano.

E' vietato l'utilizzo di vasche interrate come pure è sconsigliato lo scarico da rampe l'altezza delle quali deve essere comunque minimizzata e sempre inferiore a 3 metri.

2. E' possibile l'utilizzo di scarrabili, fermo restando che l'altezza di caduta del materiale sia la minima possibile (ovvero che la parte superiore della parete dello scarrabile sia posizionata in corrispondenza del piano di campagna dell'area di scarico degli automezzi). Gli scarrabili devono essere autoscaricanti ovvero poter essere scaricati senza l'utilizzo di ragni, polipi etc. Il loro utilizzo implica la consegna diretta f.co destino.
3. Il vetro una volta scaricato dagli automezzi di raccolta per quanto possibile non deve essere più movimentato fino al momento in cui si procede al caricamento dei mezzi inviati dal CoReVe (il Convenzionato e l'Aggiudicatario concordano anticipatamente e in forma scritta il calendario dei ritiri per il periodo successivo).
4. Per il carico degli automezzi inviati da CoReVe è obbligatorio l'utilizzo di una pala meccanica, avente alzata (ottenibile anche utilizzando rialzi, pedane anche mobili, etc.) non inferiore a 4,30 mt. La pala non deve salire con ruote o cingoli sui cumuli di materiale. E' vietato l'utilizzo di ragni, polipi etc. per il carico degli automezzi.
5. Il vetro deve essere caricato sugli automezzi inviati dal CoReVe senza favorire in alcun modo la frantumazione del materiale. Il carico si considera comunque completato una volta che i rifiuti di imballaggio di vetro abbiano raggiunto il limite superiore della parete del cassone dell'automezzo, indipendentemente dal peso effettivamente caricato che può essere anche inferiore alle 30 tonnellate. In via del tutto indicativa la capacità massima di carico è data dalla cubatura del cassone moltiplicata per il peso specifico medio tipico del vetro nel cassone pari a 600 kg/mc. In tutti i casi devono essere sempre



rispettati i limiti di carico e ingombro massimi previsti dalla normativa vigente sui trasporti.

6. Il personale addetto alla gestione del deposito deve contrastare e segnalare eventuali richieste ricevute dal trasportatore e/o dall'aggiudicatario per indurre la frantumazione del materiale nonché ogni violazione rispetto alle regole soprariportate che devono essere esposte in corrispondenza dell'area di carico.

J. Ross

Allegato 3

CONGUAGLI

A favore del Convenzionato

- 1) $[\text{totale corrispettivi convenzioni grezzo 2013} * 1,2155] - [\text{totale corrispettivi convenzioni grezzo 1}^\circ \text{ anno} - \text{corrispettivi quantit\`a aggiuntive 1}^\circ \text{ anno (1)}] = [\text{importo da conguagliare}]$
- 2) $[\text{corrispettivi 1}^\circ \text{ anno fascia qualitativa X}] : [\text{totale corrispettivi 1}^\circ \text{ anno}] = [\text{incidenza corrispettivi fascia X}] \%$
- 3) $[\text{importo da conguagliare}] * [\text{incidenza corrispettivi fascia X}] \% = [\text{quota conguaglio spettante ai quantitativi rientranti nella fascia}]$
- 4) $[\text{quota conguaglio spettante ai quantitativi rientranti nella fascia}] / [\text{ton. rientranti nella fascia X nel 1}^\circ \text{ anno}] = [\text{importo unitario } \text{€}/\text{t da riconoscere ai Convenzionati per ogni ton. conferita a Coreve rientrante nella fascia}]$

A favore di CoReVe

- 5) $[\text{totale corrispettivi convenzioni grezzo 2013} * 1,2155] - [\text{totale corrispettivi convenzioni grezzo 1}^\circ \text{ anno} - \text{corrispettivi quantit\`a aggiuntive 1}^\circ \text{ anno (1)}] = [\text{importo da conguagliare}]$
- 6) $[\text{corrispettivi 1}^\circ \text{ anno fascia qualitativa X}] : [\text{totale corrispettivi 1}^\circ \text{ anno}] = [\text{incidenza corrispettivi fascia X}] \%$
- 7) $[\text{importo da conguagliare}] * [\text{incidenza corrispettivi fascia X}] \% = [\text{quota conguaglio spettante ai quantitativi rientranti nella fascia}]$
- 8) $[\text{quota conguaglio spettante ai quantitativi rientranti nella fascia}] / [\text{ton. rientranti nella fascia X nel 1}^\circ \text{ anno}] = [\text{importo unitario } \text{€}/\text{t da richiedere ai Convenzionati per ogni ton. conferita a Coreve rientrante nella fascia}]$

(1) *NOTA: [differenza q.t\`a 1° anno rispetto anno precedente] * [corrispettivo medio 1° anno]*



Allegato 5

PROTOCOLLO DI ANALISI

Le analisi dei rifiuti di imballaggio in vetro forniti, che definiscono la fascia di appartenenza, saranno fatte all'arrivo a destinazione, secondo il protocollo sottoesposto. La garanzia del contraddittorio è data dalle riprese televisive di tutte le fasi, visibili in tempo reale e conservate per 7 giorni. Se ritenuto opportuno dal Convenzionato, egli potrà anche inviare a carico suo un rappresentante per il controllo delle operazioni.

Il protocollo si articola nel seguente modo:

A.1 Trasporto effettuato dall'aggiudicatario dell'asta o dal titolare della convenzione assegnata, chiamati "mandatario"

Il mandatario all'atto della partenza dell'automezzo caricato avvisa CoReVe il quale, avvalendosi della Società incaricata delle Analisi (SA), informa telefonicamente il Convenzionato o eventuali referenti incaricati che all'arrivo del carico si procederà con l'accertamento analitico nell'ora stabilita. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare le persone di riferimento, CoReVe/SA inviano al Convenzionato una segnalazione per fax o per email o SMS. Trascorse 2 ore dall'arrivo a destino dell'automezzo avrà inizio la procedura di scarico, individuazione del campione e analisi merceologica.

In via transitoria e per il solo primo anno di convenzione sarà tollerato che il tempo di attesa per l'inizio della procedura si protragga a 4 ore, su richiesta del Convenzionato e per giustificati motivi

A.2 Trasporto effettuato dal Comune o suo Delegato, chiamati "Convenzionato"

All'atto dell'arrivo dell'automezzo, CoReVe, avvalendosi della SA, informa telefonicamente i Referenti Regionali. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare le persone di riferimento, Coreve/SA inviano al Convenzionato una segnalazione per fax o per email o SMS.

Trascorse 2 ore dall'arrivo a destino dell'automezzo avrà inizio la procedura di scarico, individuazione del campione e analisi merceologica. In via transitoria e per il solo primo anno di convenzione sarà tollerato che il tempo di attesa per l'inizio della procedura si protragga a 4 ore, su richiesta del Convenzionato e per giustificati motivi

B) Arrivo del carico

All'atto dell'arrivo dell'automezzo presso l'Impianto di Trattamento (IT), l'autotreno viene indirizzato all'area riservata alle analisi merceologiche dell'IT.



C) Allestimento dell'area per l'esecuzione delle analisi merceologiche

In detta area dovranno già essere presenti le seguenti attrezzature, delle quali in precedenza saranno stati verificati la conformità e il funzionamento i cui estremi di regolarità dovranno essere riportati successivamente nel report dell'analisi svolta:

- a. gli strumenti necessari per l'analisi (es. tavolo, vaglio, telo, bilancia, ceste, cavalletti)
- b. due telecamere connesse ad internet, una per la visione d'insieme e una per i dettagli, comprendenti il sistema di trasmissione audio, così come indicato nell'allegato A.

D) Invio avviso di inizio analisi

Trenta minuti prima della decorrenza dei tempi di cui al punto A), nel caso che l'incaricato del Convenzionato non sia ancora arrivato, tramite e-mail e sms viene comunicato al Convenzionato che entro 30 minuti si darà avvio all'analisi e che è opportuno che si colleghi per presenziare on line.

E) Inizio analisi

Trascorsi i tempi di cui al punto A), si procederà con lo scarico dell'autocarro (viene inquadrato da postazione PA in campo lungo e da postazione PB in dettaglio) (Fig.1).

F) Campionamento

La SA posiziona le ceste di fronte al cumulo e procede al campionamento per mezzo di pala meccanica (viene inquadrato da PA in campo lungo e da PB in dettaglio).(Fig.2)

Il campionamento viene effettuato prelevando in totale almeno 300 kg da tre zone non contigue e grosso modo equidistanti.

La SA provvederà ad istruire l'addetto al mezzo di movimentazione dell'IT sulle corrette modalità di prelievo del campione.

Il materiale prelevato verrà quindi rovesciato dalla minor altezza possibile nelle ceste predisposte le quali, una volta riempite, saranno trasportate (manualmente o mediante mezzo meccanico), sotto sorveglianza della SA, alla postazione di analisi. Durante il trasporto le ceste dovranno essere continuamente inquadrare (da PA in campo lungo e da PB in dettaglio). (Fig.4)



C) Allestimento dell'area per l'esecuzione delle analisi merceologiche

In detta area dovranno già essere presenti le seguenti attrezzature, delle quali in precedenza saranno stati verificati la conformità e il funzionamento i cui estremi di regolarità dovranno essere riportati successivamente nel report dell'analisi svolta:

- a. gli strumenti necessari per l'analisi (es. tavolo, vaglio, telo, bilancia, ceste, cavalletti)
- b. due telecamere connesse ad internet, una per la visione d'insieme e una per i dettagli, comprendenti il sistema di trasmissione audio, così come indicato nell'allegato A.

D) Invio avviso di inizio analisi

Trenta minuti prima della decorrenza dei tempi di cui al punto A), nel caso che l'incaricato del Convenzionato non sia ancora arrivato, tramite e-mail e sms viene comunicato al Convenzionato che entro 30 minuti si darà avvio all'analisi e che è opportuno che si colleghi per presenziare on line.

E) Inizio analisi

Trascorsi i tempi di cui al punto A), si procederà con lo scarico dell'autocarro (viene inquadrato da postazione PA in campo lungo e da postazione PB in dettaglio) (Fig.1).

F) Campionamento

La SA posiziona le ceste di fronte al cumulo e procede al campionamento per mezzo di pala meccanica (viene inquadrato da PA in campo lungo e da PB in dettaglio).(Fig.2)

Il campionamento viene effettuato prelevando in totale almeno 300 kg da tre zone non contigue e grosso modo equidistanti.

La SA provvederà ad istruire l'addetto al mezzo di movimentazione dell'IT sulle corrette modalità di prelievo del campione.

Il materiale prelevato verrà quindi rovesciato dalla minor altezza possibile nelle ceste predisposte le quali, una volta riempite, saranno trasportate (manualmente o mediante mezzo meccanico), sotto sorveglianza della SA, alla postazione di analisi. Durante il trasporto le ceste dovranno essere continuamente inquadrate (da PA in campo lungo e da PB in dettaglio). (Fig.4)



G) Cernita e pesatura delle frazioni cernite

La SA provvederà a posizionare la PB in maniera da inquadrare la bilancia, accertandosi che i soggetti collegati riescano a leggere il display. Quindi le ceste saranno pesate e i loro pesi saranno riportati su modulo cartaceo.

Successivamente la SA provvederà a posizionare la PB in maniera da inquadrare dall'alto il tavolo attrezzato con vaglio 10mm di luce a maglia quadrata e procedere all'analisi merceologica.(Fig.6)

Il campione sarà vagliato e il sopra vaglio cernito.

Saranno quindi individuate:

- le frazioni Infusibili
- le altre impurità
- la frazione sottovaglio 10 mm;

Si procederà anche ad individuare il vetro cristallo presente fra le altre impurità.

Come procedura transitoria riguardante la prima volta che il rinvenimento di vetro cristallo contenente piombo (come definito dalla Legge 827/73) porti al declassamento varrà quanto segue:

1. i frammenti sospetti saranno inviati a cura della SA ad un Laboratorio specializzato e certificato per la conferma analitica del risultato.
2. Qualora il risultato finale dell'analisi confermasse il declassamento, il Convenzionato potrà richiedere una seconda analisi.
3. Se anche questa seconda analisi, confermata dal Laboratorio sopra citato, indicasse la riduzione di fascia per il solo apporto dei frammenti di vetro cristallo contenuti piombo, il giudizio sarà sospeso e verrà demandato al Comitato di Verifica che deciderà in merito dopo avere valutato le iniziative adottate dal Convenzionato per informare correttamente l'utenza.
4. Nel caso in cui la seconda analisi comportasse il passaggio ad una fascia inferiore non dovuto alla presenza di frammenti di vetro cristallo contenuti piombo, si procederà come previsto al Capitolo D.

In tutti i casi successivi di declassamento per presenza di vetro cristallo contenente piombo varrà la procedura ordinaria con verifica dei frammenti da parte di Laboratorio specializzato.

Al termine della cernita, mentre la PA garantirà che rimangano integre le frazioni cernite la PB sarà spostata per inquadrare la bilancia ed SA si accerterà che i soggetti collegati riescano a leggere il display. Prima di eseguire ciascuna pesata, inquadrerà la singola frazione merceologica cernita. (Fig.7)

I pesi rilevati saranno riportati su modulo cartaceo.



H) Verbalizzazione delle operazioni eseguite

Al termine dell'analisi la SA redigerà il verbale e lo invierà via e.mail alle parti che dovranno confermarlo sempre per e.mail.

I) Conservazione del video dell'analisi

Il video dell'analisi sarà disponibile presso il portale MAD accessibile con password di Coreve per 7 giorni dalla ripresa. Dopo tale periodo le immagini saranno distrutte.

L) Contestazione della procedura seguita

Se il verbale non venisse accettato per violazione della procedura, le parti congiuntamente esamineranno le analisi fatte durante i 7 giorni di disponibilità della registrazione. Se la contestazione sarà ritenuta fondata dalle parti, l'intera analisi sarà annullata e verrà ripetuta. Se le parti non troveranno un accordo, il giudizio verrà sospeso fino alla decisione del Comitato di Verifica, come previsto dall'Accordo Quadro. Nelle more di pronunciamento del Comitato di verifica si applicherà in via provvisoria il risultato delle analisi, con riserva di modifica e conseguente conguaglio economico in caso di accoglimento del ricorso da parte del Comitato di verifica.


Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Tabella 1: Inquadratura delle postazioni durante le varie fasi dell'analisi merceologica

FASE	Postazione A (PA)	Postazione B (PB)
Scarico	Campo lungo	Area Scarico
Campionamento	Campo lungo	Ceste
Scelta ceste	Campo lungo	Ceste
Trasporto	Campo lungo	Ceste
Pesa ceste scelte	Campo lungo	Bilancia
Analisi	Campo lungo	Tavolo
Pesa frazioni merceologiche	Campo lungo	Bilancia

↓
KAS

Tabella 2: Schema inquadrature



vedi <Guida Utilizzo Portale MAD.pdf>

f. Rossi

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL SINDACO
Dott. Salvatore Lo Biundo

L' ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa A. Spataro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. n. 44/91)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20-07-2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91);
- Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art.12, comma 2, L. R. n. 44/91);

Data 19.07.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro